



Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

# **REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 3/12/2024

**Indice**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e finalità .....	3
Articolo 2 – Attività soggette al Regolamento.....	3
Articolo 3 – Manifestazioni accessorie.....	3
Articolo 4 – Attività escluse dal Regolamento .....	3
Articolo 5 – Condizioni oggettive.....	4
Articolo 6 – Presentazione ed esame domande.....	4
Articolo 7 – Termini.....	5
Articolo 8 – Costi del personale di polizia locale a carico del privato richiedente.....	5
Articolo 9 – Rendicontazione e pagamento.....	6
Articolo 10 – Rinvio .....	6
Articolo 11 - Entrata in vigore .....	6

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità**

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito "evento/i" che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di polizia locale.
2. L'attività di polizia locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.

### **Art. 2 Attività soggette al Regolamento**

1. Sono soggette al presente Regolamento le attività e le iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali eventi ricomprendono:

- servizi di scorta per veicoli e più in generale servizi di scorta e sicurezza;
  - servizi per:
    - gare e competizioni sportive anche su strada;
    - manifestazioni folcloristiche, culturali o commerciali;
    - riprese cinematografiche ed attività di pubblico spettacolo;
    - occupazioni con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici di uso pubblico.
  - tutti gli interventi effettuati per altre attività, servizi o iniziative ad interesse non prevalentemente pubblico.
2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza di interesse pubblico dell'evento stesso, salvo quanto stabilito dall'art. 4. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dalla natura del soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3.

### **Art. 3 Manifestazioni accessorie**

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo precedente possono essere organizzate le seguenti attività accessorie:

- 1) somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
- 2) raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'art. 7, D.Lgs. n. 117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
- 3) lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art. 13).

### **Art. 4 Attività escluse dal Regolamento**

1. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività ed iniziative di carattere privato che hanno le seguenti finalità:

- a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.), se patrocinate dall'ente in modalità onerosa o non onerosa e inserite nella programmazione dell'ente in termini promozionali o se organizzate o coorganizzate dall'ente;

- b) che riguardino celebrazioni e ricorrenze civili e religiose (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto);
- c) di carattere politico/sindacale se espressione delle libertà costituzionalmente garantite o che riguardino comizi ed eventi di carattere elettorale autorizzati durante i periodi delle consultazioni elettorali;
- d) di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione se patrocinate dall'ente in modalità onerosa o non onerosa e inserite nella programmazione dell'ente in termini promozionali o se organizzate o coorganizzate dall'ente;
- e) che rientrino nei servizi pubblici essenziali, così come definiti dall'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale, del 19.2.2002, comparto Regioni-Autonomie locali del personale non Dirigente;
- f) che riguardino lo svolgimento di funzioni amministrative comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del TUEL;
- g) per tutte quelle manifestazioni per le quali l'Amministrazione partecipi con il Gonfalone e/o la fascia tricolore.

### **Art. 5 Condizioni oggettive**

1. Gli eventi che richiedono l'effettuazione di servizi di Polizia Locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza, devono avere di almeno due delle seguenti circostanze:

- a) previsione di afflussi superiore a n. 200 persone;
- b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;
- c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture;
- d) necessità di individuare corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;
- e) presenza di intersezioni stradali.

2. Gli uffici di cui all'art. 7 comma 2, competenti a ricevere la domanda e a curare l'istruttoria della pratica, potranno effettuare ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia Locale per gli eventi di cui al presente Regolamento. Le valutazioni sono rimesse ai Comando di Polizia Locale che si esprime a termini dell'art. 8.

### **Art. 6 Presentazione ed esame domande**

1. Sono titolati a presentare domanda i soggetti che intendono effettuare l'evento ovvero i relativi legali rappresentanti.

2. La richiesta di servizi del personale di Polizia Locale dovrà:

- a) essere presentata a corredo della domanda inoltrata ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) se associata ad un evento/iniziativa per la quale è prevista la applicazione degli articoli del TULPS citati;
- b) al Comando di Polizia Locale in ogni altro caso.

3. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato, devono essere inseriti i seguenti dati:

- a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- b) l'indicazione delle condizioni oggettive di cui all'art. 5 e, in termini generali, dei servizi ritenuti necessari;
- c) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e di fine);
- d) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;

- e) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
  - f) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
  - g) l'impegno a versare la somma determinata dal Comune di Settimo Milanese ai sensi dell'art. 9.
4. Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente Regolamento, l'ufficio comunale che lo rilevi in sede istruttoria, in relazione alla istanza ricevuta, invia la documentazione al Comando di Polizia Locale, informandone il richiedente.
5. Il Comando di Polizia locale effettuerà apposita istruttoria, assumendo i pareri ritenuti necessari al fine:
- a) individuare l'area interessata alla circolazione stradale in cui si svolge l'evento;
  - b) esprimere il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
  - c) quantificare, in via presuntiva, le ore/uomo necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate dall'evento in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 8 e 9, ai fini del pagamento dell'importo dovuto;
  - d) trasmettere all'ufficio competente la propria relazione nei casi richiamati dal presente articolo al comma 2 lettera a) e al comma 4.

#### **Art. 7 Termini**

1. La richiesta di svolgimento dell'evento deve essere presentata in tempo utile all'effettuazione delle attività di competenza dell'Amministrazione anche in relazione alla complessità e rilevanza dell'evento e di norma 60 giorni prima dell'evento stesso.
2. Il Comando di Polizia Locale è tenuto ad esprimersi entro almeno 15 giorni prima dell'evento.
3. In caso di manifestazione che prevede fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, Legge n. 241/1990, l'esame della richiesta deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento.

#### **Art. 8 Costi del personale di polizia locale a carico del privato richiedente**

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico e sicurezza stradale, inerenti all'orario di svolgimento dell'intero servizio effettuato, quantificati sulla base degli importi degli emolumenti spettanti al personale (retribuzione globale di fatto) per l'esecuzione di prestazioni in orario ordinario e straordinario, con le maggiorazioni previste dai vigenti CCNL e dal Contratto Decentrato.
2. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento, ai sensi dell'art. 6 comma 5, il Comando di Polizia Locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore necessarie allo svolgimento del servizio aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.
3. Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia Locale con il supporto e in collaborazione con il Settore Risorse Umane sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente anche ai fini di cui al successivo art. 9. Al costo complessivo non si applica l'IVA.

### **Art. 9 Rendicontazione e pagamento**

1. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia Locale invia all'organizzatore dell'evento una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.
2. La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

### **Art. 10 Rinvio**

1. Per quanto riguarda il sopralluogo delle aree al termine della manifestazione, ai fini dell'accertamento della situazione conseguente allo svolgimento dell'evento nonché delle eventuali responsabilità a carico del richiedente, si rinvia alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.

### **Art. 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di conseguita esecutività della delibera che lo approva